

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 840 DEL 08/05/2025

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICA INDIVIDUALE E DI GRUPPO “NUOVA CLINICA”, CODICE ENTE N. 324, CON SEDE LEGALE A ROMA, PER TIROCINI IN ATTIVITÀ PRATICA DI PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 853/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica individuale e di gruppo “Nuova Clinica”, codice Ente n. 324, con sede legale a Roma, Via Federico Nansen n° 54, riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 13 Settembre 2016 n. 1753, ha chiesto la stipula di una Convenzione con questa Azienda per l’effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia di allievi iscritti alla Scuola medesima.

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti.

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Considerato l’interesse dell’Azienda nella collaborazione per la formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare la Convenzione con La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica individuale e di gruppo “Nuova Clinica”, codice Ente n. 324, per l’effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---



**NUOVA CLINICA  
NUOVI SETTING**  
*Scuola di Psicoterapia  
Analitica Individuale  
e di Gruppo*

**Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  
Analitica Individuale e di Gruppo**  
DM del 13 settembre 2016 n. 1753  
Viale F. Restelli 3, 20124 Milano  
+39 351 9922953 | segreteria@nuovaclinica.it  
C.F.: 03541130583 | P.IVA: 13373591000

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO  
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

**TRA**

**L'Istituto di Specializzazione** in Psicoterapia SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICA INDIVIDUALE E DI GRUPPO "Nuova Clinica", con sede legale a Roma, Via Federico Nansen n° 54, CAP 00154, codice fiscale 03541130583, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Valerio Sciannamea, nato a Roma, il 17 maggio 1956, C.F. SCNVLR56E17H501M

**E**

**L'Azienda ULSS 8 Berica** con sede legale in Vicenza Viale F. Rodolfi, n. 37, C.F. e/o P.I. n. 02441500242, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20/02/1965, C.F. SMNPRZ65B60C111S, in qualità di Direttore Generale, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda,

**PREMESSO CHE**

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

- L'Azienda ULSS 8 Berica assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ULSS 8 Berica ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

<sup>1</sup>Circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008.

## **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall' Azienda ULSS 8 Berica ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - d. le strutture dell'Azienda ULSS 8 Berica ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## **ART. 4**

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
  1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

## **ART. 5**

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SCUOLA DI PSICOTERAPIA ANALITICA INDIVIDUALE E DI GRUPPO assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all' Azienda ULSS 8 Berica ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

## **ART. 6**

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza e potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto promotore, previa disponibilità dell'Azienda ULSS 8 Berica.

#### **ART. 7**

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

#### **ART. 8**

- La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.D. n. 131/1986, l'eventuale imposta di bollo sarà a carico della Scuola.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Dott. Valerio Sciannamea  
Rappresentante Legale  
*Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica  
Individuale e di Gruppo*

Dott.ssa Patrizia Simionato  
Direttore Generale  
Azienda Ulss 8 Berica